

Il Concordato minore

La relazione

particolareggiata

e le funzioni

dell'OCC/Gestore

Dott. Salvatore Catorano

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Piazza San Francesco, 13 - 40122 Bologna

tel: 051 0412213 - 051 0093787 fax: 051.0130085

Mail s.catorano@scr-consulting.it

Website: www.scr-consulting.it



CONSULTING

Avvocati e Commercialisti Associati

I presupposti soggettivi



D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
integrato e corretto
dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

Art. 74 (rinvio all'art. 2 c. 1 l. c.):

- 1) *professionista;*
- 2) *l'imprenditore minore;*
- 3) *l'imprenditore agricolo,*
- 4) *le start – up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,*
- 5) *ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.*

+ art. 2 c. 1 l. e: definizione di consumatore

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali

I presupposti oggettivi



La condizione di
sovraindebitamento

versare in una situazione di «crisi» (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di «insolvenza» (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)

Meritevolezza intesa come
assenza di atti in frode




Riferibile soprattutto al
consumatore


+ presupposto della continuità (art. 74 c. 1)

Il concordato minore


Le funzioni dell'OCC/Gestore




Di informazione e comunicazione



Di verifica e riscontro




Di rendicontazione




**Di vigilanza e
collaborazione**

Il concordato minore

Le funzioni dell'OCC/Gestore



Di informazione/ comunicazione



Art. 76 c. 4

L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Da inviare a:

Agenzia delle Entrate – bologna pec: dp.bologna@pce.agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate – riscossione pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it


Inail pec: bologna@postacert.inail.it

Inps pec: direzione.provinciale.bologna@postacert.inps.gov.it

Comune di Bologna ufficio tributi pec: entrate@pec.comune.bologna.it

Regione Emilia Romagna pec: serviziotributi@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il concordato minore



Comunicazione ex art. 76 c. 4 CCII

OGGETTO: Comunicazione ai sensi del D. Lgs 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a

vista la nomina a gestore OCC per la composizione della crisi del Sig... (all.nr.1-2)

chiede

di inviare entro 15 giorni dal ricevimento della presente, a questa pec l'estratto dei rapporti in essere alla data odierna con l'evidenziazione del saldo contabile, della sua composizione e dell'esistenza di eventuali cause di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) sul credito, oltre ad ogni altra informazione utile per agevolare l'esame della situazione debitoria e consentire le valutazioni del caso nel più breve tempo possibile e limitatamente alle posizioni debitorie intestate al seguente soggetto-debitore:

.....nata a il (c.f.)

e residente in

Si allega:

doc.1) nomina quale Gestore OCC

doc.2) Documento identità

Il concordato minore

Verifiche preliminari

Presupposti



- La domanda non può essere presentata da un soggetto qualificabile come consumatore;
- La domanda è inammissibile a norma dell'art. 77 CCII;
- La domanda è inammissibile se proposta da imprenditore cancellato dal registro delle imprese (dopo un anno dalla cancellazione) - art. 33. c. 4 - ;
- Non è ammissibile il concordato dei soggetti per i quali il codice civile preveda norme specifiche di liquidazione (Comitati, Associazioni, soggetti defunti – eredità giacenti-);
- Il debitore deve trovarsi in condizione di sovraindebitamento;
- La proposta deve prevedere la prosecuzione dell'attività (art. 74. c. 1);

... a meno che non vi sia un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74. c. 2)

Il concordato minore

Verifiche di merito



- Documentazione allegata;
 - Modalità di composizione delle classi (in linea con le previsioni di cui all'art. 2 c. 1 l. r);
 - Convenienza
 - Fattibilità
- 

Relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2

Giudizio di convenienza ex art. 75 c. 2

Attestazione ex art. 75 c. 3

Valutazione del merito creditizio ex art. 76 c. 3

Il concordato minore

La relazione particolareggiata

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione delle eventuale esistenza degli atti del debitore impugnati dai creditori;

No rilascio giudizio di meritevolezza

Inteso come colpevole ricorso sproporzionato all'indebitamento ex art. 12 c. 3 bis L. 3/12

Riferito ad esistenza di atti del consumatore connotati da colpa grave, malafede o frode (art. 69)

Si verifica degli atti diretti a frodare (art. 77 c. 1)

L'esposizione degli stessi all'interno del ricorso può avere un effetto «sanatorio»

L'esposizione è dunque finalizzata a confermare la ricostruzione del debitore e riscontrare l'esistenza di atti eventualmente diretti a frodare

Il concordato minore

La relazione particolareggiata



d) valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;



I documenti obbligatori

- il piano con i bilanci
- scritture contabili e fiscali obbligatorie (>libro giornale>registri IVA)
- dichiarazione redditi per IVA ed IRAP relative ai tre anni anteriori alla presentazione della domanda ovvero agli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- una relazione aggiornata **sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria**
- elenco creditori con indicazione delle somme dovute e con rispettive cause di prelazione;
- elenco PEC dei creditori;
- gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. accensione di mutui, acquisizione finanziamenti, transazione, concessione di ipoteche, ecc...), compiuti negli ultimi cinque anni;
- stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

Il concordato minore

La relazione particolareggiata



d) valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;



I documenti integrativi

- elenco di tutti i beni del debitore;
- indicazione di eventuali crediti da incassare, anche se futuri;
- Documenti relativi ad eventuali garanzie date in proprio o a terzi;
- proposta sottoscritta da terzi che consentano il conferimento di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità (precisando se si tratta di garanzia o di apporto di finanza esterna);
- indicazione della composizione del nucleo familiare con certificato dello stato di famiglia (oppure autocertificazione);
- lettere di incarico da cui siano desumibili i costi della procedura ed in particolare compenso del difensore e/o di advisor;
- atti esecutivi e relativi a conteziosi o procedure esecutive pendenti;

Il concordato minore

La relazione particolareggiata



- d) ... nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori



VALUTAZIONE DI FATTIBILITA'

**Intrinsecamente connessa
al presupposto ontologico
del concordato minore**



CONTINUITA'

Il concordato minore

Le conseguenze della continuità: Casi particolari (art. 75 c. 3)

L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Sia con riferimento ai tempi di pagamento che all'entità

Criterio del «relative priority rule»

Il limite al pagamento del creditore particolare con mutuo/garanzia sul bene è comunque dato dal valore di mercato del bene

Deroga al criterio generale dell'absolute priority rule

Il concordato minore

- Specificazione del compenso dell'advisor
- Quantificazione degli importi dovuti agli esperti eventualmente coinvolti
- Somme da destinare al Liquidatore, qualora previsto
- Oneri amministrativi (costi di redazione dei bilanci, gestione contabile e fiscale, tributi sociali)

Posposizione dei crediti professionali rispetto ai crediti garantiti (art. 13 c. 4 bis) da beni oggetto di pegno o ipoteca

Tribunale di Milano 11/04/2022 dott. Giani

Percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori



Riepilogo del contenuto della proposta



Specificazione e conferma dei termini riportati in proposta

Il concordato minore

La fattibilità non comporta convenienza

Giudizio specifico a norma dell'art. 76 c. 2 l. d + art. 75 c. 2

da rilasciare anche nella prospettiva del cram-down

VERIFICA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA'

Art. 268 CCII – Liquidazione controllata

c. 4 – riserva di garanzia del Debitore:

4. Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del cpc civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del cc,
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge

Necessità di determinazione di quanto occorre al mantenimento

Ricorso art. 68 c. 3 + art. 283 c. 2 + valutazione cogente (esempio sig. Bon.)

Il concordato minore

Verifiche di merito

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Le classi sono disciplinate rispetto all'accordo

Obbligo composizione omogenea delle classi (Art. 2 Definizioni n. 1 Ai fini del presente codice si intende per: r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei)

Si richiede il raggiungimento della maggioranza per classi oltre che dei crediti

Determinazione delle classi

- Orientamenti differenti ed opposti:**
- **Applicazione art. 85 in tutti i casi**
 - **Libera determinazione** (con l'eccezione dell'obbligo di classe per i crediti titolari di garanzie prestate da terzi ex art. 74 c. 3 CCII)

Il concordato minore

**Verifiche integrative
Art. 76 c. 3**



L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.



Non ci sono criteri di determinazione
(a differenza di quanto previsto per il consumatore (art. 68 c.3))



**Inapplicabile
al concordato**

Come si fa?

**Approccio retrospettivo
Approccio prospettico (Cassazione 2021)**

Il concordato minore

Merito
creditizio




se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

1) se società sotto soglia



Verifica dei segnali di allarme al determinarsi dei quali scatta l'obbligo di attivazione dei rimedi per il superamento della crisi:

- i) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- ii) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- iii) esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
- iv) i ritardi nei pagamenti che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati



Hp: acquisire il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, disponibile presso la CCIAA.

Il concordato minore

Della misura
apprezzabile



Confronto da operare con
l'alternativa liquidatoria


La proposta deve essere tale da garantire il soddisfacimento dei creditori in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe ritratto dall'intero patrimonio dell'imprenditore

limitazioni

- il soddisfacimento ci deve essere e deve obbedire ad una causa giuridica che non può risolversi in una percentuale irrisoria.
- il concordato non può avere una durata tale da rendere il soddisfacimento poco concreto (convenzionalmente 3-5 anni per imprenditore, + anni per professionista)

Il concordato minore

Le funzioni
dell'OCC/Gestore



**Di informazione/
comunicazione**

oppure del Commissario
Giudiziale in caso di
particolare complessità

Art. 78 c. 1

Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Il concordato minore

Le funzioni dell'OCC/
Gestore

Di
«rendicontazione»

Supplemento di giudizio
di convenienza

**Potere di favorire il
cram dawn fiscale**

Art. 80 c. 3

Dovrebbe bastare una audizione
del Gestore e non essere necessaria
una specifica relazione in merito

Il concordato minore

la pubblicità andrà fatta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia

No previsioni in tema di privacy

Alla trascrizione del decreto non deve più provvedere necessariamente il Gestore

È il debitore che deve chiedere la sospensione delle azioni esecutive

Cancellato il riferimento alla sospensione dei crediti impignorabili

Cancellazione dell'equiparazione del decreto di omologa all'atto di pignoramento

Qualificazione della procedura come concorsuale e non esecutiva



CONSULTING

Avvocati e Commercialisti Associati

Dott. Salvatore Catorano

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Piazza San Francesco, 13 - 40122 Bologna

tel: 051 0412213 - 051 0093787 fax: 051.0130085

PEC: salvatore.catorano@pec.studiocatorano.it

www.scr-consulting.it

**Grazie per
l'attenzione**